



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 2/20

Il giorno 25 novembre 2020, alle ore 15:00, la Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello, composta da:

GULLUNI avv. Tiberio - Presidente

COLEINE avv. Lorenzo - Componente

COLANTONI avv. Andrea - Componente

riunitasi - vista l'emergenza sanitaria da Covid-19 e considerata la necessità di attuare le misure precauzionali disposte dall'ultimo DPCM - tramite video conferenza attraverso la piattaforma telematica "Zoom Meetings",
per l'ESAME dell'appello presentato in data 16 novembre 2020
dal sig. **PASQUA GIANFRANCO**,

(nato il 13.02.1961 a Rovereto (TN) e residente *omissis* tesserato 2020 con il M.C. "ARCO" (del quale è PRESIDENTE) con tessera n° 20092435, **assistito dall'avv. Valerio Di Giorgio, con studio in Roma, Via degli Scipioni n° 126 pec: vdg.v@pcert.postecert.it, con elezione di domicilio)**

avverso la decisione n. 11/20 del 16.10.2020 del Giudice Sportivo Nazionale – con la quale il PASQUA veniva sanzionato con il ritiro della tessera per mesi 6 (sei), con fine pena per il 9 maggio 2021, ALL'ESITO dell'udienza, di cui al relativo verbale;

VISTO il ricorso e LETTA la memoria integrativa depositata dall'avv. Valerio Di Giorgio;

ASCOLTATE le dichiarazioni spontanee del ricorrente PASQUA Gianfranco e del suo difensore avv. Valerio Di Giorgio;

RITENUTO che all'esito di tali dichiarazioni il sig. PASQUA abbia confermato la propria responsabilità relativamente ai fatti a lui ascritti;

RILEVATO, altresì, che la condotta processuale del sig. PASQUA è stata improntata al rispetto della Giustizia federale;

RICONOSCIUTE le circostanze attenuanti di cui all'art. 45 comma 2 RdG,

La Corte Sportiva Federale

IN PARZIALE RIFORMA

dell'impugnata decisione n. 11/20 del Giudice Sportivo Nazionale, dichiara PASQUA GIANFRANCO, nato a Rovereto (TN) il 13.2.1961 e residente *omissis*, tesserato 2020 con il M.C. "ARCO" (del quale è PRESIDENTE), con tessera n. 20092435,

Responsabile dell'illecito contestato e previo riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 45, comma 2, RdG, applica, ai sensi dell'art. 24 RdG, la sanzione pecuniaria pari a euro 900,00 (novecento) da versarsi entro 30 gg dalla data di comunicazione della decisione, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, si procederà alla conversione automatica della sanzione pecuniaria ex art. 15 RdG nella sanzione inibitoria del ritiro della tessera per mesi 6 (sei).

Riserva giorni 15 per il deposito della motivazione.

Il Presidente della C.F.A.
(avv. Tiberio Gulluni)



Roma, 25 novembre 2020

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.